



## **Delibera n. 1 adottata dal Presidente Federale in data 7 luglio 2021**

### **IL PRESIDENTE FEDERALE**

#### **VISTO**

- l'art. 30, co. 1, lett. c) dello Statuto Federale ("Il Presidente della F.I.Raft");
- l'art. 38 del Regolamento Organico Federale ("Attribuzioni e compiti del Presidente della Federazione");
- il Codice di Giustizia Sportiva del CONI;
- il Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.Raft;

#### **CONSIDERATO**

- che non risulta disciplinata, nel Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.Raft, la sospensione feriale dei termini relativi ai procedimenti innanzi alla Giustizia Sportiva Federale;
- che, come statuito dal Collegio di Garanzia (decisione Sezioni Unite n. 14 del 2020), la sospensione feriale dei termini costituisce un principio generale del processo civile e deve quindi ritenersi applicabile, in via generale, anche alla giustizia sportiva, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI ai sensi del quale *"Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"*;
- che la sospensione feriale dei termini rappresenta *"un istituto di carattere generale del processo civile e sia quindi chiara espressione di quelle norme generali che disciplinano il processo civile, alle quali (unitamente ai principi generali sempre del processo civile) fa rinvio l'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva"* (decisione Collegio di Garanzia, Sezione IV, n. 34 del 2017);
- che il Collegio di Garanzia (decisione Sezioni Unite n. 69 del 2015), ha anche affermato che *"Le regole della sospensione feriale dei termini, dunque, sono applicabili ai procedimenti regolati dal Regolamento di Giustizia (nel caso di specie, FISE), in quanto"*



*non disciplinate diversamente da quest'ultimo e certamente non "incompatibili" con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva";*

- che l'art. 16, co. 6, Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.Raft rinvia, per quanto non disciplinato, ai principi e alle norme generali del processo civile *"nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"*;
- che, stante quanto sopra, alla luce dell'approssimarsi del periodo interessato alla sospensione feriale, è intendimento del Presidente Federale assumere un intervento chiarificatore in materia;

### **DECIDE**

- a) di disporre, in via d'urgenza e per i motivi esposti nelle premesse, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera c) dello Statuto federale, la sospensione feriale dei termini processuali previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.Raft. Il decorso dei termini è sospeso pertanto di diritto dal 1° agosto al 31 agosto 2021, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
- b) di dare atto che la presente deliberazione, composta da due pagine, sarà soggetta a ratifica da parte del Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera i) nella sua prossima riunione.

**IL PRESIDENTE**  
Benedetto Del Zoppo